



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Regolamento per le prestazioni di servizi di cui all'allegato II A del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi, di importo inferiore a 100.000,00 €, di cui all'allegato IIA del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applica, ai sensi dell'art.20 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la disciplina del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art.2

Principi

1. Le norme ivi contenute si armonizzano alla seguente normativa:
 - art.7 della legge 241/1990 e s.m.i.;
 - artt. 10, 20, 57 comma 6, 90, 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 29.03.2007.
2. Con riferimento alle modalità di scelta del contraente e di affidamento degli incarichi, l'Autorità di Bacino del fiume Serchio assicura il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al D.lgs.163/2006 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.152/2006, gli incarichi sono conferiti per lo svolgimento delle funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino dalla legge.

Art.3

Responsabile Unico del Procedimento

Nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006, l'Autorità individua un responsabile del procedimento, di norma il Dirigente del settore di riferimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del contratto. Laddove non sia individuato, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento spettano, ai sensi della L.241/1990, al funzionario preposto alla Unità Organizzativa di riferimento; in assenza di questo al Segretario Generale.

Art. 4

Tipologie di soggetti prestatori dei servizi

1. I servizi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a:
 - a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 - b) società di professionisti;
 - c) società di ingegneria;
 - d) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
 - f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del D.Lgs. 163/2006.
2. Si intendono per:
 - a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Art.5

Presupposti per l'affidamento dei servizi

Nel rispetto dell'art.90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, l'Autorità di Bacino può procedere all'affidamento dei servizi di cui al presente Regolamento nei casi, da accertare a cura del Responsabile Unico del Procedimento, di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione interna, ovvero in caso di servizi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Art.6

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Non possono risultare affidatari di servizi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge.
3. Gli affidatari dei servizi disciplinati dal presente Regolamento devono altresì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Qualora, a seguito di controllo d'ufficio effettuato da questa Autorità sulle dichiarazioni rese, sia accertato il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'affidatario è dichiarato decaduto.

Art. 7

Modalità di affidamento per servizi di importo inferiore o pari a € 20.000,00

Per i servizi di cui al presente Regolamento di importo stimato **inferiore o pari a € 20.000,00 IVA esclusa**, l'Autorità procede mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Art.8

Procedura di affidamento per servizi di importo inferiore a € 100.000,00

1. Per i servizi di importo stimato **superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa**, l'Autorità procede ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. previa pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso pubblico esplorativo. L'Autorità procede alla selezione di cinque soggetti da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; i soggetti selezionati sono invitati contemporaneamente a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Autorità sceglie il soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di cui al successivo art.10, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Art. 9

Contenuto dell'avviso pubblico esplorativo

L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) requisiti richiesti;
- c) importo presunto del servizio;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) termine per la presentazione delle candidature, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- g) indicazione del criterio di valutazione;
- h) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il dirigente, che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico, sulla documentazione presentata;
- i) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

Art.10

Criteri di valutazione

La selezione dei soggetti avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) *criterio del prezzo più basso*, nel caso in cui siano presi in considerazione esclusivamente i prezzi offerti
Il corrispettivo da mettere a base d'asta può essere legittimamente determinato sulla base del D. M. 04.04.2001, la cui validità e vigenza è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 352/2006 e ribadito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n.4 del 29.03.2007;
- b) *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, nel caso in cui siano presi in considerazione sia il prezzo che la qualità del servizio offerto, sulla base di elementi e/o punteggi variabili, se ed in quanto espressamente indicati nella lettera d'invito.

Art. 11

Garanzie

1. Per l'affidamento di servizi per importi inferiori a € 20.000,00 non è richiesta, salvo diversa volontà del Responsabile Unico del Procedimento, la prestazione di cauzione definitiva.
2. Per l'affidamento di servizi per importi pari o superiori a € 20.000,00 può essere richiesta la prestazione di una cauzione definitiva pari al 10%, del valore del servizio al netto di IVA e, comunque, secondo le disposizioni di legge se ed in quanto previste. In casi di particolare importanza e con eccezione dei servizi tecnici, sempre a giudizio del Responsabile del procedimento, potrà essere richiesta anche una cauzione provvisoria.
3. In ogni caso la cauzione, sia quella provvisoria che quella definitiva, dovrà essere prevista nel capitolato speciale, se formulato, o nella lettera d'invito. In caso contrario, nessuna cauzione potrà essere pretesa.

Art. 12

Disciplinare di incarico

1. Gli affidamenti di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta e approvato con Decreto del Segretario Generale.
2. Il pagamento del compenso avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel disciplinare di incarico.

Art. 13

Proroga e rinnovo dei contratti

I contratti aventi ad oggetto i servizi disciplinati dal presente regolamento sono prorogabili solo in caso di effettiva



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

necessità che dovrà essere adeguatamente motivata a cura del Responsabile del Procedimento.

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto i servizi disciplinati dal presente regolamento ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art.14

Pubblicità del regolamento

Nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio rende noto, mediante la pubblicazione sul sito web, il presente regolamento.